

## **Importante aggiornamento sulla normativa Xylella fastidiosa:**

### **cosa cambia per i vivaisti toscani .**

In data 16 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa".

Tale modifica è stata definita dalla Commissione europea per garantire un approccio più efficace ed impedire l'ulteriore introduzione e diffusione del batterio nel territorio dell'Unione europea.

Si ricorda che la Toscana, come il resto del territorio italiano con l'eccezione di alcune zone delimitate della Puglia, è riconosciuta con DM 18/02/2016 area indenne da *X. Fastidiosa*.

Al fine di preservare le zone indenni dalla introduzione e diffusione del batterio la Decisione introduce, fra l'altro, le prescrizioni sotto riportate:

- le specie *Olea europaea*, *Nerium oleander*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus dulcis*, *Lavandula dentata* e *Coffea*, risultate periodicamente infette dall'organismo specificato, per poter essere spostate all'interno dell'UE devono essere state soggette ad almeno una ispezione annuale comprendente campionamento per analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo specificato;
- Gli operatori professionali che forniscono/ricevono specie di *Olea europaea*, *Nerium oleander*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus dulcis*, *Lavandula dentata* e *Coffea* che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata, devono dotarsi di un registro delle partite fornite/ricevute e lo conservano per tre anni;
- Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante appartenenti alle specie *Olea europaea*, *Nerium oleander*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus dulcis*, *Lavandula dentata* e *Coffea* la rispettiva disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2018

**Per favorire l'applicazione della Decisione e consentire la movimentazione sul territorio dell'Unione delle piante delle specie sopra riportate, i vivaisti toscani iscritti al RUP al momento della presentazione ad ARTEA della dichiarazione annuale della lista delle piante coltivate ai sensi del DM 214/2005 e ss.mm. dovranno dichiarare in una apposita scheda, già presente nella modulistica la eventuale coltivazione delle specie suddette e indicarne la consistenza prevista (numero di piante) per l'anno in corso.**

In base alla dichiarazione saranno effettuate le verifiche e le ispezioni ufficiali necessarie ad autorizzare lo spostamento all'interno dell'Unione europea delle piante appartenenti alle suddette specie, ovviamente munite di passaporto delle piante.